

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SAN VALENTINO

S.I.GE.C.C. SRL

Via della Cappelletta della Giustiniana n. 119

00123 – ROMA

P.IVA 00989731005

Titolare del Documento:

**Struttura Residenziale
Psichiatrica “San
Valentino”**

S.I.GE.C.C. SRL

*Legale Rappresentante Anna
Maria Dossena*

Redazione del Modello
Organizzativo ai sensi del D.Lgs
231/2001 e
s.s.m.m.

Data: 09/01/2015

**MODELLO ORGANIZZATIVO REDATTO AI SENSI DEL
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

CODICE DI COMPORTAMENTO

EX ART. 6 COMMA III DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SAN VALENTINO
S.I.GE.C.C. SRL

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Azienda

Struttura Residenziale Psichiatrica San Valentino
S.I.GE.C.C. SRL

Sede Legale/Operativa

Via della Cappelletta della Giustiniana 119
00123 Roma

Il presente documento contiene informazioni e dati di cui è Titolare la **Struttura Residenziale Psichiatrica San Valentino S.I.GE.C.C. SRL** pertanto documento e contenuti non sono divulgabili in nessuna forma senza esplicito consenso del medesimo Titolare.

Rev.	Motivazione	Data
00	Redazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01	03/02/2015
01	Revisione del Modello Organizzativo	15/02/2016
02	Revisione del Modello Organizzativo	17/02/2017
03	Revisione del Modello Organizzativo	27/04/2017
04	Revisione del Modello Organizzativo	15/05/2018
05	Revisione del Modello Organizzativo	06/06/2019
06	Revisione del Modello Organizzativo	06/04/2020
07	Revisione del Modello Organizzativo	10/06/2022

Sommario

PARTE GENERALE.....	5
Premessa	5
Definizioni.....	5
Riferimenti normativi	7
IL D.Lgs. 231/2001	7
Reati compresi nella normativa.....	7
Requisiti di legge per l'esenzione	9
Descrizione della Struttura Sanitaria "San Valentino"	9
Destinatari del modello organizzativo.....	10
Struttura del modello organizzativo	10
Organismo di Vigilanza	12
Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
Segnalazione all'ODV	15
Codice Etico	16
Formazione ed informazione del personale.....	16
Garanzie da parte di soggetti terzi	17
Sistema Disciplinare.....	17
Le condotte rilevanti.....	18
LE SANZIONI.....	18
Le sanzioni nei confronti degli amministratori.....	18
Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	18
Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	19
Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari	19
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	19
Il procedimento nei confronti degli amministratori.....	20
Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	20
Il procedimento nei confronti dei dipendenti	21
Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari	21
Riesame e aggiornamento del Modello Organizzativo 231.....	22
PARTE SPECIALE	23

Introduzione all'analisi dei rischi	23
Individuazione dei possibili reati derivanti dall'attività della Struttura Sanitaria "San Valentino"	24
Valutazione dei rischi dei reati	27
I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)	28
I REATI EX ART. 24.....	28
I REATI EX ART. 25.....	31
I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA.....	41
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE PUBBLICHE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	48
I REATI SOCIETARI	52
I REATI CONTRO LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	67
I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	67
REATI PER ABUSO DI MERCATO.....	71
I REATI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO	73
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	77
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	81
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	83
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	85
I REATI AMBIENTALI.....	86
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	97
I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	99
I REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE	100
I REATI TRIBUTARI.....	102
Allegati:	111

PARTE GENERALE

Premessa

Il Decreto Legislativo “8 giugno 2001 n. 231”, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* estende alle persone giuridiche - quindi alle società - la responsabilità per alcuni reati commessi dalle persone fisiche che operano in nome e per conto della società stessa.

In aggiunta alla responsabilità personale di amministratori e dirigenti, dunque, si pone anche quella dell'ente, a meno che l'impresa non adotti un modello organizzativo e un sistema di controlli conforme alle linee guida predisposte dalle principali organizzazioni imprenditoriali.

Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio reato”**: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **“CCNL”**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **“Codice Etico”**: documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.
- **“Soggetti Esterni”**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire: i Consulenti, i Partner e i Fornitori
- **“Consulenti”**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale
- **“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Descrizione e articolazione del Modello”**: il presente documento “Descrizione ed articolazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **“Destinatari”**: gli Esponenti Aziendali, i dipendenti e i Soggetti Esterni
- **“Dipendenti” e “Personale”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.
- **“Esponenti Aziendali”**: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.
- **“Fornitori”**: i fornitori di beni e servizi non professionali che non rientrano nella definizione di Partner
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida adottate da Confindustria e dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001

- **“Modello”**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società che raccoglie l'insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività dell'Azienda in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio Sindacale e gli altri organi previsti dallo Statuto Sociale della Società.
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio.
- **“Partner”**: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.
- **“Struttura Sanitaria San Valentino”**: Struttura Residenziale Psichiatrica gestita dalla S.I.GE.C.C. s.r.l.
- **“Processo sensibile”**: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **“Protocollo”**: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Responsabile Interno”**: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **“Sistema Disciplinare”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“Società”**: Struttura Residenziale Psichiatrica gestita dalla S.I.GE.C.C. s.r.l..
- **“DA”**: Direttore Amministrativo.
- **“RUA”**: Responsabile Ufficio Acquisti.
- **“AAR”**: Accettazione Amministrativa Ricoveri
- **“AC”**: Addetto alla Contabilità
- **“AF”**: Addetto alla Fatturazione

Riferimenti normativi

Di seguito si riporta l'elenco dei principali riferimenti normativi:

Titolo	Descrizione
D.Lgs. n. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica."
D.Lgs. n. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Sicurezza nei luoghi di lavoro"
UNI INAIL 2003	Linee guida pubblicate dall'UNI e dall'INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
OHSAS 18001:2007	Linee guida emanate dal British Standards Institution per l'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL)
Linee guida Confindustria	Linee guida emanate da Confindustria per la predisposizione di modelli organizzativi, di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001
Linee guida A.I.O.P.	Linee guida emanate da Associazione Italiana Ospedalità Privata per la predisposizione di modelli organizzativi, di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001
UNI EN ISO 9001:2008	Sistemi di gestione della Qualità - Requisiti.

IL D.Lgs. 231/2001

Il decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della *Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In particolare, il D.Lgs 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale, a carico delle aziende che traggono interesse o vantaggio da una serie di specifici reati, che possono essere commessi da:

- soggetti apicali;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Reati compresi nella normativa

All'entrata in vigore, il decreto prendeva in considerazione alcuni specifici reati (concussione e corruzione, malversazioni e fattispecie attinenti ai finanziamenti pubblici).

Tale elencazione è stata progressivamente ampliata con la previsione di ulteriori reati da prevenire e contrastare adottando un modello organizzativo di gestione e controllo conforme alle previsioni normative.

La Sezione III del citato decreto elenca i reati per i quali è attualmente prevista una responsabilità amministrativa delle aziende, specificandone le relative sanzioni. Alla data di approvazione del presente documento le tipologie di reati comprendono:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**art. 24**, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020].
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 dal D.L. n. 105/2019]
- Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 modificato dalla L. 69/2015].
- Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (**art. 25**, D. Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs.n.125/2016] Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1.**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].
- Reati societari (**art. 25-ter**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017].
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (**art. 25-quater**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (**art. 25-quater.1**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- Delitti contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5; modificato dalla legge n. 38 del 06/02/2006; modificato dal decreto legislativo n. 39 del 04/03/2014; modificato dalla legge n. 199 del 29/10/2016].
- Reati di abuso di mercato (**art. 25-sexies**, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-septies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**art. 25-octies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021].
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25-octies.1**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-decies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].
- Reati ambientali (art. **25-undecies**, D.Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies**, D.Lgs 231/01) [articolo introdotto dal D.Lgs. 109 del 2012 e modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n.

161]

- Razzismo e xenofobia (**art. 25 terdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25 quaterdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39]
- Reati tributari (**art. 25 quinquiesdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020] Contrabbando (**art. 25-sexiesdecies** D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]9
- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (**art. 25 – septiesdecies** D. Lgs 231/01) [Articolo aggiunto da L.n.9 del 22 marzo 2022]
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**art. 25-duodevicies** D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto da L.n.9 del 22 marzo 2022]

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Requisiti di legge per l'esenzione

Le aziende sono esentate dalla citata responsabilità "amministrativa" se nel corso dell'eventuale procedimento penale provano che:

- a) La società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del presunto illecito, **modelli** di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un apposito **organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) la commissione del reato è avvenuta **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione predisposti dalla società;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

Il **modello** organizzativo, di gestione e controllo è lo strumento utilizzato dal legislatore per la prevenzione e il contrasto dei reati, e deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. individuare le aree aziendali a rischio;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
4. introdurre un sistema disciplinare interno con la finalità di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tutti i requisiti sopra citati e le correlate soluzioni condivise per la **Struttura Residenziale Psichiatrica "San Valentino"** sono enucleate nel presente documento.

Descrizione della Struttura Sanitaria "San Valentino"

La Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "**San Valentino**", autorizzata ed accreditata per n. 30 posti letto STPIT, n. 18 posti letto SRSR (H24), n. 5 posti privati e per la Branca Specialistica Ambulatoriale di Neurologia con Elettroencefalografia, è gestita dalla società S.I.GE.C.C. Srl e d'ora in poi sarà definito **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

La società con sede legale in Roma in Via della Cappelletta della Giustiniana, 119 – 00123 Roma (RM), opera nel contesto della sanità privata ed è accreditata per l'attività di:

Struttura Residenziale Psichiatrica n. 48 posti letto di cui:

- N. 30 posti letto in regime di trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (STPIT),
- N. 18 posti letto in struttura residenziale socio riabilitativa SRSR ad elevata assistenza (H24)

La Società è autorizzata a mettere a disposizione del pubblico N. 5 posti letto in struttura residenziale con costo a totale carico del paziente.

La **Struttura Sanitaria “San Valentino”** è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative della compagine sociale e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; ha ritenuto, quindi, coerente con la propria strategia aziendale dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale conforme ai principi sanciti nel Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto.

In particolare l’adozione del modello si propone come obiettivi:

- di affermare in termini espliciti che qualunque forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla **Struttura Sanitaria “San Valentino”** in quanto, anche quando la società ne traesse apparentemente un vantaggio, ogni comportamento illecito è contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l’azienda si ispira nell’adempimento della propria “mission”;
- di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della **Struttura Sanitaria “San Valentino”** la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istruzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo
- di consentire all’azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

A tal fine, la **Struttura Sanitaria “San Valentino”** ha effettuato una analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Destinatari del modello organizzativo

Il Modello redatto dalla **Struttura Sanitaria “San Valentino”** è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo o ragione in nome e per conto dello stesso, indipendentemente dalla tipologia di rapporto instaurato.

Ed in particolare, il Modello si applica a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società (di seguito “Esponenti Aziendali”);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede (di seguito, complessivamente, “Destinatari”).
- pur operando all’esterno della società siano legati a questa da un rapporto giuridico, e abbiano accettato il contenuto e gli effetti del Modello in virtù di specifiche clausole contrattuali, sia pure limitatamente allo svolgimento delle attività cui gli stessi sono preposti (di seguito i “Soggetti Esterni”).

Struttura del modello organizzativo

Il modello di organizzazione e di gestione (di seguito, il “Modello”) assolve alla funzione di assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel contesto aziendale, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l’interno (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione) e l’esterno (investitori, terzi, creditori, collaboratori esterni) dei valori e dell’etica aziendale.

Il Modello si inserisce ed integra tale complesso sistema allo scopo specifico di presidiare lo

svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto, attraverso protocolli procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui la società si ispira.

Il presente Modello è adottato sulla base delle Linee guida di Confindustria ed in specifico sulla base delle Linee guida dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata.

A tale riguardo la **Struttura Sanitaria "San Valentino"** ritiene che l'adozione e l'efficace e continua attuazione del Modello di Organizzazione possa limitare il rischio di commissione dei reati e consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e garantire alla stessa un'efficace corporate governance.

Inoltre, lo scopo del presente Modello Organizzativo è di:

- definire un sistema organizzativo chiaro e formalizzato;
- assegnare dei poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità gestionali della Società;
- stabilire delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione ritenuta critica;
- istituire un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- definire delle procedure di comunicazioni al personale e formare lo stesso sulle caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ognuno per la sua corretta applicazione.

Per la valutazione del sistema organizzativo esistente la Società ha avviato le seguenti attività:

- identificazione e mappatura dettagliata delle attività aziendali considerate "a rischio reato";
- valutazione dell'esistenza di adeguate procedure di controllo delle attività aziendali "a rischio reato" e definizione delle eventuali implementazioni necessarie a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto.
- individuazione dei principi di comportamento ai quali tutto il personale deve rigorosamente adeguarsi;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione delle modalità di informazione dei soggetti terzi con cui la Società intrattenga rapporti (Outsourcer, consulenti esterni, ecc.);
- definizione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- definizione delle funzioni, dei compiti e delle modalità operative dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante, del Modello Organizzativo:

- il sistema organizzativo aziendale risultante dall'organigramma aziendale;
- il regolamento generale e le procedure aziendali;
- il codice etico;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;

- il sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
- il sistema di formazione del personale;
- il sistema disciplinare;
- il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
- il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un *“Organismo interno all’ente”*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di *“Organismo dell’ente”* giustifica l’eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo, la Società ha proceduto all’analisi delle soluzioni ipotizzate da CONFINDUSTRIA e A.I.O.P., al fine di individuare i punti di forza e le eventuali controindicazioni connessi con ciascuna possibile soluzione.

In considerazione della mancanza all’interno della Società della funzione di Internal Audit, è necessario istituire un Organismo, monocratico o collegiale, composto da personalità interne o esterne alla Società, dotato di competenze specialistiche.

In particolare, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- autonomia ed indipendenza, intesi come:
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff;
- professionalità, intesa come:
 - adeguata competenza specialistica;
 - possesso di strumenti e tecniche specialistiche per lo svolgimento dell’attività;
 - continuità di azione, da realizzarsi attraverso una struttura interna dedicata.

L’Amministratore della Società provvederà alla scelta ed alla nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché alla determinazione del budget da attribuire ad esso, mediante apposita delibera consiliare.

Sarà altresì rimessa all’Amministratore della Società la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

La nomina quale membro dell’OdV è condizionata alla presenza dei sopra menzionati requisiti di indipendenza e di professionalità, nonché per il presidente anche di onorabilità; ulteriore condizione è rappresentata dall’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’OdV:

- a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n.267;
 3. alla reclusione per tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
 5. per uno dei reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.
- c) le preclusioni di cui alla lettera precedente b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato;
- d) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**;
- e) intrattenere o aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, direttamente o indirettamente, con esclusione dei rapporti strettamente inerenti la funzione o la carica menzionate, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la **Struttura Sanitaria "San Valentino"**. e/o con i suoi vertici, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- f) essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società proprietaria o che gestisce la **Struttura Sanitaria "San Valentino"** o società del gruppo tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- g) essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- h) trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'atto della nomina, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

In particolare, l'Organismo ha il dovere di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali e del personale della Società;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a modifiche normative o a mutate condizioni aziendali e/o formative.

Al tal fine l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti ed ai soggetti terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali e, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla

sicurezza e salute sul lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; b) sui rapporti con tutti i soggetti terzi che operano con la Società nell'ambito di operazioni sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- coordinarsi con i Responsabili interni per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporterà direttamente con relazione scritta all'Amministratore, secondo scadenze predeterminate e immediatamente in caso di necessità, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli saranno affidati.

La relazione dovrà avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottoporrà all'Amministratore della Società un piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'organismo potrà rivolgere comunicazioni ed essere convocato dall'Amministratore della Società in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Degli incontri dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere predisposto idoneo verbale.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza sarà supportato dalle funzioni interne, e potrà, inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni e consulenti il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla applicazione e sulla efficacia del Modello, all'Organismo di Vigilanza sono assegnate adeguate risorse finanziarie, nella misura proposta dall'Organismo stesso ed approvata dall'Amministratore della Società. La previsione della dotazione dell'Organismo di Vigilanza di un idoneo *budget* di spesa consente, infatti, di garantire e di assicurare a quest'ultimo una maggiore autonomia economico-gestionale (ad es. per la

richiesta di consulenze specialistiche e per ogni altra esigenza funzionale a garantire una corretta manutenzione del Modello) oltre che la necessaria autonomia funzionale.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale, dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni / dati / notizie identificate dallo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture della Società, nonché ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali coinvolte in occasione di ispezioni, accessi e/o verifiche presso la Società dovranno darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione, segnalazione, *report* da o verso l'Organismo di Vigilanza raccolta nel corso di ogni anno dovrà essere adeguatamente custodita per un periodo di sei anni in un apposito *Data Base* (informatico o cartaceo) salvo il caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. In tale ultimo caso tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto giudizio di contestazione. L'accesso al *Data Base* sarà consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

I flussi informativi dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità che saranno definite all'Organismo medesimo.

Le segnalazioni relative alle violazioni del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico dovranno pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

Segnalazione all'ODV

Nell'ambito di un'efficace attuazione del Modello Organizzativo, assume particolare importanza anche la segnalazione al competente Organo di vigilanza e controllo di eventuali anomalie nell'applicazione delle procedure o delle metodologie operative descritte nel Modello stesso.

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, sono tenuti a presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte per mezzo di canali di comunicazione con l'ODV; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

Le segnalazioni devono essere presentate in forma scritta ed inviate a mezzo di posta ordinaria, inviata all'ODV Avv. Giorgio Smerilli via Terenzio 7 00193 Roma ovvero a mezzo di canale informatico alla casella postale odvpresidiosanvalentino@smerilli.eu.

I soggetti destinatari della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza del dipendente che ha avanzato la segnalazione nel modo più adeguato.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, in ogni caso, costui non dovrà subire alcuna conseguenza sfavorevole a seguito della eseguita segnalazione.

La violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare grave rilevante per l'applicazione delle sanzioni di cui al sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto.

L'OdV terrà un registro –anche informatico - nel quale saranno protocollate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute.

Compete alla all'OdV avviare un'istruttoria per stabilire la rilevanza e la portata della segnalazione in relazione a quanto disposto dal D.Lgs 231/2001.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a un punto relativo all'organizzazione della Società, l'OdV decide le azioni di correzione da porre in essere.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un collaboratore non dirigente della Società, il dossier viene trasmesso dall'OdV alla struttura che gestisce il personale incaricata di dare il necessario seguito conformemente alle disposizioni del Codice disciplinare.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un dirigente della Società, l'OdV propone all'Amministrazione della Società le misure da adottare.

La documentazione è conservata a cura dell'OdV.

Codice Etico

La Società impone già a tutto il personale di rispettare i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico elaborato specificamente per coprire interamente l'ambito degli obblighi comportamentali da imporre ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Va, quindi, segnalato che il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società ha già svolto un'opera di puntuale ed effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

In ogni caso, si ritiene opportuno, anche in relazione alle speciali previsioni del Decreto, dare ulteriore impulso alla circolazione ed alla comprensione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle norme di legge e dei canoni etici che orientano l'operato sociale.

Il Codice Etico, inoltre ed a prescindere dagli aggiornamenti richiesti dalle funzioni di gruppo, sarà sottoposto a verifica e sarà periodicamente oggetto di monitoraggio e adeguamento sia con riferimento alle novità legislative, sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e /o della sua organizzazione interna.

Formazione ed informazione del personale

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte di tutto il personale circa il contenuto del Modello e gli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa verso il personale sarà gestita dalla competente funzione aziendale e sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione ed informazione dovrà riguardare tutto il personale, compreso il personale direttivo.

A tal fine potranno essere utilizzati corsi di formazione, meeting, anche mediante l'utilizzo di strumenti di e-learning.

In ogni caso, l'adozione del Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento della definitiva formalizzazione dello stesso tramite apposita comunicazione; ogni soggetto (dipendente o dirigente) darà atto con consone modalità di averne preso opportuna visione.

Alle risorse assunte in data successiva dovrà, invece, essere indicata la pagina del sito aziendale contenente il Modello e il Codice Etico. Il personale di nuova assunzione dovrà prendere visione del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Modello 231.

Del pari saranno oggetto di comunicazione con opportune modalità eventuali modifiche e/o aggiornamenti riguardanti il Modello.

Garanzie da parte di soggetti terzi

In tutti i contratti sottoscritti dalla **Struttura Sanitaria “San Valentino”** con soggetti terzi ed in particolare con soggetti terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Società, ivi comprese eventuali partecipazioni in associazioni di imprese, nonché con fornitori, consulenti, *outsourcer* e parti terze, sarà inserita una clausola contenente la dichiarazione di conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e, laddove ritenuto opportuno e/o necessario in considerazione della tipologia dei rapporti instaurati con il soggetto terzo, anche l’impegno a conformarsi alle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con conseguente eventuale sanzione della risoluzione del contratto in caso di violazione del medesimo impegno.

Sistema Disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente l’azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l’effettività.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società. Tale sistema sanzionatorio si rivolge ai dirigenti, ai dipendenti, e agli amministratori, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell’irrogazione della sanzione disciplinare dovrà necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L’adequatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattualizzazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse dovranno essere adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In caso di violazioni commesse da parte dei dirigenti, l’assunzione dei provvedimenti ritenuti idonei dovrà tener conto della specifica qualifica dirigenziale e, dunque, del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con la Società.

Infine, avuto riguardo alle violazioni della normativa vigente, del Modello, del Codice etico o del Sistema disciplinare commesse dagli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari, si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nei relativi contratti.

Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla Società costituiscono violazione del Modello o dei protocolli tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

La funzione che gestisce il personale valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi ad opera dell'OdV.

LE SANZIONI

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello ed in particolare dal presente Sistema disciplinare, si evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti degli amministratori

Laddove venga accertata la commissione di una delle condotte rilevanti sopra indicate da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino ad un ammontare massimo del 60%;
- revoca dell'incarico,

in ogni caso è fatta salva la possibilità di agire per il maggior danno.

Laddove la sanzione venga contestata ad un amministratore che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con la Società si dovranno applicare le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i Dipendenti come indicato nei successivi paragrafi. Si evidenzia che laddove venga comminata a tali soggetti la pena del licenziamento, per giustificato motivo o per giusta causa dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dal suo incarico.

Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle condotte rilevanti in precedenza descritte da parte di un Dirigente Apicale saranno applicabili le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e dal codice disciplinare adottato in azienda:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Qualora la sanzione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione le sanzioni previste precedentemente con riguardo agli Amministratori.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente descritte, da parte di un Dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni mutate dal CCNL:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente indicate, da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del fatturato totale lordo annuo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale integrazione di una delle Condotte Rilevanti.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l'OdV – in conseguenza delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione – segnala la violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al responsabile della funzione che gestisce il personale ed all'Amministratore della Società per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del

Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.

Il procedimento nei confronti degli amministratori

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale della Società una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Il Collegio Sindacale, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, convoca l'Amministratore affinché partecipi ad un'adunanza dell'Assemblea dei Soci, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, mediante una comunicazione di contestazione scritta, contenente:

- l'indicazione della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'indicazione della data dell'adunanza e della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

All'adunanza partecipa anche l'OdV.

A seguito dell'audizione dell'interessato, l'Assemblea dei Soci assume provvedimenti in merito all'irrogazione della sanzione, determinandone l'entità.

L'Assemblea dei Soci della Società dovrà motivare l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il relativo provvedimento è comunicato in forma scritta all'interessato e all'OdV, entro dieci giorni dall'invio della contestazione. L'Assemblea dei Soci verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il procedimento descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti previsti dalla legge; in questo caso è l'Amministratore che redige la relazione e convoca l'Assemblea dei Soci.

Se la violazione riscontrata riguardi un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà istaurato il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali ovvero per i Dipendenti. Laddove la sanzione comminata sia il licenziamento, il Collegio Sindacale convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e del codice disciplinare adottato in azienda.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore e al responsabile della funzione che gestisce il personale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il responsabile della funzione che gestisce il personale, di concerto con l'Amministrazione Delegata della Società, contesta al Dirigente Apicale, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma congiunta del responsabile della funzione che gestisce il personale e dell'Amministratore Delegato della Società, contenente:

- la puntuale indicazione della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'indicazione della data dell'adunanza dell'OdV e della facoltà dell'interessato di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, gli organi competenti si pronunciano in ordine alla determinazione e all'applicazione della sanzione - motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato.

Il responsabile della funzione che gestisce il personale cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

L'OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il Dirigente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato secondo le previsioni del CCNL, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia. Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda ed in tal caso le sanzioni saranno quelle deliberate direttamente dall'Amministratore della Società.

Il procedimento nei confronti dei dipendenti

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti non "apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni sopra indicate con riguardo ai Dirigenti Apicali e agli altri soggetti Apicali.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Amministratore della Società e al Responsabile interno titolare del rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Responsabile interno interessato, entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, formula una proposta in merito alla medesima, eventualmente indicazione l'entità della sanzione proposta, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV. In tal caso, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata e le previsioni del Modello oggetto di violazione.

Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile interno che ha in carico il rapporto contrattuale, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione, su cui vigila l'OdV.

Riesame e aggiornamento del Modello Organizzativo 231

Il Modello 231 deve essere riesaminato e revisionato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza, sulla base delle informazioni ricevute ed in ragione del potere di controllo allo stesso attribuito, riferisce periodicamente all'Amministratore della Società sullo stato di applicazione della disciplina del modello e sulla eventuale necessità di aggiornamento del documento, che dovrebbe essere effettuato:

A) tempestivamente, nei casi di:

- modifica della normativa (ampliamento del perimetro del Decreto 231/2001);
- modifiche organizzative, acquisizioni e/o dismissione di rami d'azienda, affitto d'azienda, e introduzione di nuovi prodotti/servizi;
- accadimento di illeciti previsti dal Decreto 231/2001.

B) con una periodicità minima definita prudenzialmente, su base annuale.

PARTE SPECIALE

Introduzione all'analisi dei rischi

Nell'adozione e nell'implementazione del Modello è preliminarmente necessario individuare le attività che, sul piano teorico o potenziale, potrebbero integrare i reati previsti dal Decreto.

Accanto alle aree "direttamente" a rischio sono state considerate anche le c.d. "aree strumentali", ovvero, tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che gestiscono o hanno in uso strumenti, informazioni e/o mezzi aziendali che possono essere di "supporto" nella commissione di reati.

Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le principali attività aziendali nelle quali può presentarsi un maggiore rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Nell'ambito di tali attività sono stati elaborati dei principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - ai quali devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività "a rischio" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L'assunzione da parte della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.Lgs 231/2001.

L'art. 6 del D.Lgs. (c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia; il che è avvenuto nella fattispecie, con dichiarazione di idoneità resa sulle linee elaborate da AIOP rilasciata dal Ministero in data 24 giugno 2009 e aggiornate al 31 luglio 2014.

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio e gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valide, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Società conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto della Società devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'Organico dell'Azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

Individuazione dei possibili reati derivanti dall'attività della Struttura Sanitaria "San Valentino"

La mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto derivanti dall'attività della Società è stata eseguita tramite la "Matrice dei Rischi" allegata al presente Modello.

Tale sistema matriciale costituisce uno strumento analitico utile a quantificare il rischio residuo, calcolato sulla base della relazione fondamentale **Rischio (R) = Probabilità (P) x Danno (D)**.

Il valore (P) indica la probabilità che un determinato evento accada, mentre il valore (D) viene individuato avendo riguardo alla gravità delle conseguenze della commissione del reato.

Entrambi sono espressi in una scala di valori da 1 a 4 secondo i seguenti schemi:

PROBABILITÀ		
Probabilità	Significato del Valore	Criterio di scelta
1	Molto improbabile	- Il verificarsi del reato-presupposto è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro; - Il reato-presupposto non si è mai verificato in precedenza
2	Poco probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende da condizioni "sfortunate"; - Reati-presupposto simili non si sono mai verificati nella Società e si sono verificati molto raramente in strutture analoghe
3	Probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende da condizioni non direttamente connesse alle attività della Società ma possibili; - Reati-presupposto simili non si sono mai verificati nella Società ma si sono verificati in strutture analoghe
4	Molto probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende direttamente dalle attività della Società; - Reati-presupposto simili si sono già verificati nella Società

DANNO		
Danno	Significato del Valore	Criterio di scelta
1	Lieve	Confisca del prodotto per riparazione delle conseguenze del reato-presupposto

2	Rilevante	Sanzione pecuniaria che va da 100 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal Decreto
3	Grave	Altre sanzioni di tipo interdittivo di cui all'art. 9 comma 2 lett. b), c), d), e) [sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA; esclusione da finanziamenti, agevolazioni contributi e sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi]
4	Molto grave	Interdizione dall'attività [sospensione temporanea da 3 a 24 mesi dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva]

Dalla relazione tra Probabilità e Danno si ottiene il Rischio residuo, il cui valore è compreso tra 1 e 16. Maggiore è il valore, più alto è il rischio di commissione del reato-presupposto. La matrice del rischio è la seguente:

Danno	Molto grave	4	8	12	16
	Grave	3	6	9	12
	Rilevante	2	4	6	8
	Lieve	1	2	3	4
		Molto improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabilità					

Il rischio residuo sarà così catalogato:

R=PxD	RISCHIO RESIDUO
9-16	Alto
4-8	Medio
1-3	Basso

L'attività di *assesment* ha consentito di individuare i seguenti processi/attività a rischio di compimento di reato:

- SOCIETARIA
- DELIBERE ASSEMBLEARI
- FATTURAZIONE ATTIVA
- FATTURAZIONE PASSIVA
- CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
- REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE
- REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE

- ATTESTAZIONE CONFORMITÀ FORNITURE
- REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
- OPERAZIONI SUL PATRIMONIO SOCIALE
- EMISSIONE ORDINI ACQUISTI
- SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI
- ASSUNZIONE PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- RAPPORTI CON REGIONI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
- RICHIESTA D'ACQUISTO
- APPALTO DI LAVORI
- GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI
- ASSUNZIONE, SELEZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
- GESTIONE OMAGGI
- MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
- ACQUISTO FORNITURE PER SICUREZZA SUL LAVORO
- MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- ADDESTRAMENTO OBBLIGATO DA LEGGE
- UTILIZZO SEGNALETICA
- REDAZIONE DVR
- RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE
- SMALTIMENTO RIFIUTI
- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE/ BONIFICI SU C/C TERZI
- ANTICIPAZIONE DI CONTANTE/ UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI
- GESTIONE PROGRAMMI
- GESTIONE SITO AZIENDALE
- USO DI ATTREZZATURE
- PRESENTAZIONE PER RICHIESTE LICENZE, NULLA OSTA, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- REDAZIONE CARTELLE CLINICHE
- FALSIFICAZIONI DATI INFORMATICI
- ACCOGLIENZA E DIMISSIONI CLIENTI
- GESTIONE EMERGENZE
- RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E AUTORITÀ DI VIGILANZA
- GESTIONE FIRME ELETTRONICHE
- CASSA
- ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
- ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Dall'attività di *assesment* è emerso che alcune tipologie di reato presupposto della responsabilità degli Enti contemplati dal Decreto, non hanno ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, dal momento che i fatti previsti e puniti da alcune delle disposizioni legislative richiamate non potrebbero, neanche astrattamente, apportare benefici alla **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Pertanto, pur prevedendo all'interno del presente Modello e del Codice Etico la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento di tali reati, come di dirà meglio a breve, si è ritenuto opportuno focalizzare l'analisi del rischio sulle seguenti tipologie di reato d'interesse per la società :

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (**Art. 24 del Decreto**)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Art. 24 bis del Decreto**)
- Delitti di criminalità organizzata (**Art. 24 ter del Decreto**)

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (**Art. 25 del Decreto**)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Art. 25 bis del Decreto**)
- Reati societari (**Art. 25 ter del Decreto**)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**Art. 25 septies del Decreto**)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25 octies del Decreto**) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1 del Decreto)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25 novies del Decreto**)
- Reati ambientali (**Art. 25 undecies del Decreto**)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25 duodecies del Decreto**)
- Reati tributari (**Art. 25 quinquiesdelcies del Decreto**)

Valutazione dei rischi dei reati

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio sopra individuate tramite la matrice dei rischi.

La classificazione in reati a rischio basso, medio o alto è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno della struttura sanitaria ed alla gravità delle sanzioni previste dal Decreto.

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo, verificando preliminarmente l'idoneità delle procedure già esistenti e l'eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione, come indicato nella matrice dei rischi allegata.

Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati-presupposto, si distinguono in *procedure generali* di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, e *procedure speciali*, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale della Società; in particolare, tali procedure hanno il fine di prevenire le seguenti tipologie di reati-presupposto:

- Reati presupposto con **rischio alto**:
 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto).
 - Delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del Decreto)
 - Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite (art. 25 del Decreto).
 - Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).
 - Reati societari (art. 25 ter del Decreto).
 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)
 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1 del Decreto);
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
 - Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
 - Reati tributari (art. 25 quinquiesdelcies del Decreto)
- Reati presupposto con **rischio medio**:
 - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

Si precisa che, a seguito della mappatura delle aree a rischio-reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali per la prevenzione delle altre tipologie di reati-presupposto previste dal d.lgs. 231/2001, in quanto si ritiene che si tratta di un **rischio puramente astratto**; si elencano di seguito tali reati presupposto:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Reati di cui dall'art. 10 della legge n. 146 del 2006 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto).

I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto. Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto Legislativo e neppure il Codice forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

I REATI EX ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero dell'Unione Europea.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da

duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati – e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 – è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le singole fattispecie

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni Il soggetto attivo è descritto come “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione”. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, destinati Alla realizzazione di una o più finalità. Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni di denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme rispetto a quella predeterminata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere “chiunque”; si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti. Tuttavia, la seconda parte del comma 1 introduce una fattispecie di reato proprio (qualora il fatto sia

commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio). In tal caso la pena è aumentata.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore a € 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Truffa (art. 640 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Soggetto attivo può essere chiunque. Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza

aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis). Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub art. 640.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”. Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I REATI EX ART. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi – al binomio

concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati così detti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all’agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, dunque, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata – “agli effetti della legge penale” – dagli artt. 357 e 358 c.p.

Come è noto, con la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad opera della legge n. 86/1990, si è consacrata a livello normativo la c.d. concezione oggettivo funzionale in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico. Pertanto, per poter pervenire ad una corretta qualificazione della funzione o del servizio svolti, è necessario riferirsi esclusivamente alla natura dell’attività (o del segmento di attività) concretamente esercitata, attraverso l’analisi del regime giuridico cui è sottoposta, ben potendo un soggetto privato (o alle dipendenze di un ente privato) rivestire una qualifica pubblicistica nello svolgimento di talune attività.

A norma dell’art. 357, 1° comma c.p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto alla individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall’art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);
- il medico che compie l’accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);

- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente della ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

Le singole fattispecie

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Pene accessorie (art. 317-bis c.p.)

"la condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea"

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale (cfr. supra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la dazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario – in base alla legge o per consuetudine – in relazione al suo ufficio.

Oggetto della dazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 all'art. 319 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni."

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenti per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la dazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio."

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette; - a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto

conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art. 318);

- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l'altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi e di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta "per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio". L'atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319."

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento,

ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

- 5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione – tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione – ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ossia l'intermediario oppure il pubblico ufficiale stesso. In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Le attività a rischio reato nella P.A. si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società per le attività svolte nelle "aree a rischio", nonché da Collaboratori Esterni e Partners (di seguito definiti tutti come "Destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Prevedendo l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ovvero accettare elargizioni in denaro;
- b) distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero farsi accordare altri vantaggi che possano determinare le stesse conseguenze di cui al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari ovvero accettare dichiarazioni palesemente non veritiere al fine di favorire l'elargizione di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui le medesime erano destinate. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio vengono gestiti dai Responsabili interni interessati, i quali saranno tenuti ad informare il l'Amministratore della Società sull'attività svolta;
- gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati;
- nessun corrispettivo dovrà essere pagato in contanti né tanto meno in natura, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente individuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti o altre erogazioni pubbliche) devono porre particolare attenzione nell'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni ritenute irregolari.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela poste in essere per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

Aree a rischio

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la PA. I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partecipazione a bandi di gara per l'erogazione di servizi in favore della P.A.; attività relativa all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, gestione delle verifiche da parte di personale appartenete ad organi di controllo della P.A.; gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale; ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze; procedure istruttorie e simili con l'Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità; ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione:

- PRESENTAZIONE PER RICHIESTE LICENZE, NULLA OSTA, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- FATTURAZIONE
- ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
- REDAZIONE CARTELLE CLINICHE
- ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
- RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI
- ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- ACCOGLIENZA E DIMISSIONI CLIENTI

Disposizioni e principi specifici

Delle attività svolte nelle aree considerate "a rischio" è necessario garantirne l'"evidenza": In ogni

momento dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale. La responsabilità dell'attività svolta nelle aree considerate "a rischio" è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell'ambito delle "attività a rischio";
- sono responsabili dei rapporti con la P.A.

L'"evidenza" potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche.

I responsabili così individuati saranno tenuti:

a) ad assicurare pronta informativa all'OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni "a rischio" intraprese ovvero a nuove "aree a rischio" rispetto a quelle già individuate;

b) a garantire all'OdV l'accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell'ambito delle aree di attività definite "a rischio";

c) ad informare l'OdV sulla chiusura delle singole operazioni "a rischio" ovvero sulla cessazione dell'attività in aree considerate "a rischio";

d) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell'ambito delle aree "a rischio" ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

Nei casi in cui dovessero intervenire, per il perfezionamento dell'operazione "a rischio", Partner ovvero Collaboratori Esterni, i responsabili dovranno richiedere che venga rilasciata per iscritto una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner:

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

PRESENTAZIONE PER RICHIESTE, LICENZE, NULLA OSTA, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

È vietato riportare false dichiarazioni ovvero falsificare i documenti prodotti o produrre documenti inutili. Chiunque presti la propria opera per la presentazione di richieste di licenze, permessi, nulla osta, autorizzazioni o concessioni, deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato anche dagli altri soggetti agenti. L'Amministratore definisce con chiarezza le responsabilità ed individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della richiesta ed un altro addetto al riesame della stessa.

FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici richiesti dalla **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato. L'Amministratore individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa. Infine, la pratica deve essere presentata all'Amministratore quale organo deputato al riesame finale e a formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

La Società deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Amministratore e all'Odv.

REDAZIONE CARTELLE CLINICHE

I soggetti che all'interno della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

L'Amministratore della Società o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità e con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Società venga in rapporto.

L'amministratore o il delegato informano periodicamente il CdA dell'andamento dei rapporti.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Odv. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dell'Unione Europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la Società abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza dei valori dei contratti con quelli di mercato

ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

È vietata alla **Struttura Sanitaria "San Valentino"** l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società.

Le modalità di esecuzione delle attività di ASSUNZIONE del PERSONALE e CONFERIMENTO INCARICHI sono documentate all'interno del sistema qualità.

RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

Le modalità di esecuzione delle attività di rapporto con i FORNITORI e conferimento INCARICHI DI

CONSULENZA sono documentate all'interno del sistema qualità.

ACCOGLIENZA E DIMISSIONI CLIENTI

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

Le modalità di esecuzione delle attività di ACCOGLIENZA e DIMISSIONI sono documentate all'interno del sistema qualità.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio" sopra definite e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente, con il supporto dell'Amministratore, il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando le modifiche eventualmente ritenute opportune;
- c) verificare periodicamente, con il supporto dei Responsabili interni competenti, la validità di eventuali clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello; all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino.

I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del D.Lgs n. 231/01 l'art. 24-bis, rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Le singole fattispecie

Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di Pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale del D.Lgs n. 82/2005, il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 *bis*);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria;
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell'art. 491 bis, quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

- Falsità in registri e notificazioni;
- Falsità in scrittura privata; ☐ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento di dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma è posta a presidio del diritto alla riservatezza, valore fondamentale della persona umana, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost.

I veicoli attraverso i quali, secondo il legislatore, può essere leso il diritto alla riservatezza sono rappresentati dai sistemi informatici e da quelli telematici:

a) un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i *computers* e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti;

b) il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un computer (Banca dati, archivio magnetico, centro di documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o modem. La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali dovendosi considerare tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l'accesso al sistema (codici di accesso alfanumerici, tessere di riconoscimento, chiavi per l'accesso all'elaboratore).

Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164

.La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

L'art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329..”

L'art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie previste dagli artt. 615 quater e 615 quinquies sono perseguibili d'ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

La norma in esame si pone a presidio, non soltanto del diritto alla riservatezza, ma anche della regolarità delle comunicazioni che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni.

All'interno dell'art. 617 quater c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall'art. 261 c.p.) attraverso la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

L'art. 617 quinquies punisce la detenzione, diffusione ed installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

L'art. 635 bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

E' da considerare che, secondo un'interpretazione restrittiva, nel concetto di “programmi altrui” potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero

attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata..

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635 bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

L'articolo punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall'art. 635 ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all'oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Perimetro di sicurezza nazionale (Art. 1 comma 11 D.L. 105/19)

" Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni"

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori,

dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di criminalità informatica.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività ACCESSO ALLE BANCHE DATI E ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di criminalità informatica.

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

GESTIONE DATABASE

La Società verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

la Società custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione la Società consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

È fatto divieto a tutto il personale dipendente, agli amministratori, e al personale:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società
- al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di criminalità informatica sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) con riferimento alle attività di gestione di database, l'OdV provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE PUBBLICHE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (20)

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (21)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-bis del Decreto. L'art. 25 bis del decreto – introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") – prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la così detta "fedeltà pubblica").

Le singole fattispecie

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

"1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un

intermediario, monete contraffatte o alterate”.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni o delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale”.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L’obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate “a rischio”, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito delle Istituzioni sanitarie private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “chiunque”; si tratta, dunque, di reati che possono essere

commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione – da parte di chi non vi sia legittimato – di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- La fabbricazione, da parte di soggetto autorizzato, di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale; □ carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

In sede di mappatura è stata identificata l'attività di CASSA a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

CASSA

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Responsabile amministrativo, consegnando le monete o i biglietti; il Responsabile amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono i seguenti:

a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";

b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

I REATI SOCIETARI

Reati Societari (Art. 25 ter del Decreto)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (35) a trecentosessanta (35) quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25 ter del Decreto. L'articolo prende in considerazione la gran parte dei reati societari, così come di recente riformulati dalla L. 69/15 contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile. Gli stessi, per maggiore chiarezza, sono stati raggruppati in cinque differenti categorie.

1) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2.. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

2. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, differenziandosi per il tipo di società cui fanno riferimento, quotata o meno in un mercato regolamentato (tale ipotesi tuttavia sembra essere estranea alle istituzioni sanitarie private), nonché per la pena prevista, più aspra nel secondo caso. Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La condotta (commissiva od omissiva) descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Gli articoli 2621 bis e ter, inseriti dalla l. 69/15, prevedono rispettivamente una diminuzione della pena edittale se la condotta di cui all'articolo 2621 riguarda fatti di lieve entità, e la non punibilità nel caso di particolare tenuità del fatto. Si precisa che:

1. *le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;*
2. *la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Ad essi vanno aggiunti (in virtù dell'art. 2639 c.c.) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo. Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto.

I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco, all'Assessorato, alla ASL), nonché quelle intra ed interorganiche. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, "la cui comunicazione è imposta dalla legge", con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste

da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge. Oggetto delle falsità o delle omesse informazioni è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 400 quote nel caso di cui all'articolo 2621 c.c., da 100 a 200 quote nel caso di cui all'articolo 2621 bis e da 400 a 600 quote nel caso di cui all'articolo 2622 c.c. (come affermato, ipotesi cui la Struttura Sanitaria "San Valentino" è estranea)

2) Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

"1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili ovvero la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e direttori generali. La legge, quindi, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale

sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tale da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

"1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

La norma munisce di sanzione penale la violazione di un già esistente obbligo di natura civilistica, a condizione che ciò determini un danno alla società o a terzi.

Si tratta però di una disposizione incriminatrice dall'applicabilità circoscritta, essendo valevole solo nell'ambito delle società quotate o a capitale diffuso, confermando pertanto l'intenzione del legislatore di creare un particolare e più rigido circuito punitivo per tali società in quanto coinvolgono il risparmio pubblico.

La norma che punisce l'omessa comunicazione di conflitto d'interessi, è posta a tutela del patrimonio individuale della società e dei terzi.

Per ciò che concerne i Soggetti attivi il reato può essere commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3) Tutela penale del regolare funzionamento della società***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire venti milioni.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”.

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sulla assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

4) Tutela penale contro le frodi***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

5) Tutela penale delle funzioni di vigilanza***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58".

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

› la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

› la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali, ecc.);

2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla società.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati societari:

- SOCIETARIA
- REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
- RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
- DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
- DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale e di altre comunicazioni ufficiali – dovrà essere sempre sotto controllo la tempistica concernente la predisposizione delle comunicazioni medesime e dovranno essere assicurati:

- › la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni;
- › l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti.

Con riferimento all'attività di redazione del bilancio e di eventuali altri documenti informativi contabili, dovrà essere assicurato lo svolgimento di un'adeguata attività formativa ed informativa rivolta al personale dipendente (ed in particolare ai neo assunti) ed avente ad oggetto le principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili.

SOCIETARIA

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio, e altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

Il procedimento di valutazione ed approvazione del bilancio è descritto in maniera dettagliata nell'Istruzione Operativa n.43, allegata al presente Modello, alla quale si rimanda.

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'Amministratore deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo agli organi e soggetti interni preposti a tali funzioni, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nel contesto dell'attività svolta dalla società di revisione, si osservano le prescrizioni ed i comportamenti previsti dal codice civile e dalla regolamentazione in materia.

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo" di cui all'art. 2626 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi: - tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche l'Amministratore Delegato e l'OdV; - il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l'OdV, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale.

Delle operazioni di cui al capoverso precedente deve essere data comunicazione all'OdV.

Al fine di garantire l'integrità del patrimonio sociale ed impedirne la dissipazione, le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato o agli altri organi sociali, sono soggette a limitazioni quantitative e qualitative.

Il Consigliere Delegato non può compiere autonomamente operazioni di valore superiore ad euro 30.000,00.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il DA verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra legem, informa senza indugio l'OdV. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato attesta per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) con riferimento alle altre attività "a rischio", l'OdV è tenuto a:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle disposizioni impartite dall'Amministratore della Società;
- monitorare l'efficacia delle verifiche volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

6) Tutela penale contro la corruzione

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

La norma si occupa di una nuova ipotesi di corruzione, la corruzione tra privati, partendo dalla corruzione passiva. I Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, e chiunque altro, all'interno dell'ente o società esercita funzioni direttive diverse da quelle elencate. Mentre, dal lato passivo, si tratta di reato proprio, ovvero il Soggetto passivo è la società.

In quest'ultimo caso (c.d. corruzione passiva), la fattispecie di reato si configura quando il/i soggetto/i attivo/i, in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Invero, l'art. 2365 c.c. si occupa solo della corruzione susseguente, ed il reato si può realizzare con una azione o un'omissione. La condotta deve aver cagionato anche un nocumento alla società, termine più esteso di

danno, volendo far ricompensare un qualsiasi danno subito dalla società, non escluso un danno di immagine presso il pubblico. Si tratta, comunque, di reato di evento.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Le pene previste per tale reato sono: la reclusione da uno a tre anni o della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Per ciò Venendo alla corruzione attiva, il Soggetto attivo è chiunque prometta o prometta denaro o altra utilità. La fattispecie tipica del reato consta nel dare o promettere denaro o altra utilità. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le pene per il corruttore sono le stesse previste per i corrotti.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista la corruzione susseguente, e nemmeno l'istigazione alla corruzione. Non è prevista, inoltre, la corruzione impropria, che si verifica quando l'attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Si procede a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il quarto comma dell'art. 2365 c.c. prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

La norma, introdotta dal decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, amplia il novero delle condotte sanzionabili e punisce la mera offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Inoltre, in base al nuovo art. 2635 ter c.c. (Pene Accessorie - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.), è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti, in ogni caso, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Le attività a rischio reato si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società per le attività svolte nelle "aree a rischio", nonché da Collaboratori Esterni e Partners (di seguito definiti tutti come "Destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Prevedendo l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 2635, 3 comma, c.c.);

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'Azienda in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a Fornitori e/o Partner professionali ovvero accettare da questi e dai Clienti elargizioni in denaro;

b) distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) a Fornitori e/o Partner ovvero farsi accordare altri vantaggi che possano determinare le stesse conseguenze di cui al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con i Fornitori ed i Partner professionali, per le suddette aree di attività a rischio vengono gestiti dai Responsabili interni interessati, i quali saranno tenuti ad informare e rendicontare l'Amministratore della Società sull'attività svolta;
- gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni e ai Fornitori devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati;
- nessun corrispettivo dovrà essere pagato in contanti né tanto meno in natura, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente individuate;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività (es.: pagamento di fatture, conferimento incarichi o prestazioni di servizi) devono porre particolare attenzione nell'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni ritenute irregolari.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela poste in essere per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

Aree a rischio

Il reato preso in esame riguarda l'instaurazione e la gestione di rapporti con i Fornitori ed i Partner professionali e Clienti.

I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività relativa all'approvvigionamento di beni e servizi;

- gestione amministrativa, contabile e finanziaria;
- reclutamento del personale dipendente e collaboratori esterni;
- gestione clienti/pazienti.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione:

- FATTURAZIONE
- ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
- REDAZIONE CARTELLE CLINICHE
- ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
- RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI
- ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- ACCOGLIENZA E DIMISSIONI CLIENTI
- GESTIONE OMAGGI
- EMISSIONE ORDINI DI ACQUISTO
- SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI

Disposizioni e principi specifici

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantire la tracciabilità delle operazioni compiute. In ogni momento dovrà essere possibile individuare le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale, identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni, nonché i controlli compiuti sulle stesse.

La responsabilità dell'attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell'ambito delle “attività a rischio”;
- sono responsabili dei rapporti con i Fornitori, Partner e Clienti/Pazienti

La tracciabilità potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche.

I responsabili così individuati saranno tenuti:

e) ad assicurare pronta informativa all'OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni “a rischio” intraprese ovvero a nuove “aree a rischio” rispetto a quelle già individuate;

f) a garantire all' OdV l'accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell'ambito delle aree di attività definite “a rischio”;

g) ad informare l' OdV sulla chiusura delle singole operazioni “a rischio” ovvero sulla cessazione dell'attività in aree considerate “a rischio”;

h) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell'ambito delle aree “a rischio” ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

La **Struttura Sanitaria “San Valentino”** ha richiesto ai propri Fornitori e Collaboratori Esterni (Partner) il rilascio per iscritto di una dichiarazione dalla quale dovrà che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner:

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare

nello svolgimento dell'operazione;

- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, emettere fatture per importi non corrispondenti al pagamento realmente effettuato, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici richiesti dalla Società chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato. L'Amministratore individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa. Infine, la pratica deve essere presentata all'Amministratore quale organo deputato al riesame finale e a formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

La Società deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Amministratore e all'Odv.

REDAZIONE CARTELLE CLINICHE

I soggetti che all'interno della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

È vietata alla Società l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società.

Le modalità di esecuzione delle attività di ASSUNZIONE del PERSONALE e CONFERIMENTO INCARICHI sono documentate all'interno del sistema qualità.

RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

L'Amministratore della Società o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità e con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Società venga in rapporto.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Odv. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne

elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la Società abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza del valore dei contratti con quelli di mercato.

RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

Le modalità di esecuzione delle attività di rapporto con i FORNITORI e conferimento INCARICHI DI CONSULENZA sono documentate all'interno del sistema qualità.

ACCOGLIENZA E DIMISSIONI CLIENTI

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la Società, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

Le modalità di esecuzione delle attività di ACCOGLIENZA e DIMISSIONI sono documentate all'interno del sistema qualità.

GESTIONE OMAGGI

È vietato il riconoscimento non autorizzato di doni fuori standard. L'Amministratore adotta dei criteri specifici sui limiti di spesa e ogni eccezione a tali limiti deve essere esplicitamente autorizzata dall'Amministratore stesso.

L'Amministratore riferisce periodicamente al CdA e all'OdV sugli omaggi.

EMISSIONE ORDINI DI ACQUISTO

È vietato emettere ordini di acquisto per spese non autorizzate dall'Amministratore o dagli altri Organi di Controllo. A tal fine sono previste delle liste di controllo degli ordini prima dell'emissione degli stessi.

SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI

Nel selezionare e valutare i propri fornitori, la Società pone particolare attenzione sulla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli stessi. A tal fine, il personale della Società addetto alla selezione e valutazione dei fornitori deve fare ricorso a verifiche documentali ed a verifiche sussidiarie mediante l'utilizzo di banche dati.

La selezione e valutazione dei fornitori è disciplinata dalla Procedura PGQ 09 allegata al presente Modello, alla quale si rimanda.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio" sopra definite e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente, con il supporto dell'Amministratore, il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando le modifiche eventualmente ritenute opportune;

- c) verificare periodicamente, con il supporto dei Responsabili interni competenti, la validità di eventuali clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello; all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino.

I REATI CONTRO LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accREDITAMENTO.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato indicato all'art. 25-quater I del Decreto.

Le singole fattispecie

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria “San Valentino”**. Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone, ma è espressamente vietato adibire, anche occasionalmente, la struttura allo svolgimento di qualunque attività che si traduca in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a

ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In riferimento alle ipotesi di reato contro la personalità individuale per le quali scatta la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 24 quater e 25 quinquies, in questa sezione del Modello si intende fornire una breve descrizione dei suddetti reati. Il testo integrale degli articoli del Codice Penale è allegato al Modello Organizzativo.

Le singole fattispecie

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Consiste nella lesione dello status libertatis di una persona cioè nel sottoporre qualcuno al proprio potere di disposizione.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Consiste nell'induzione come influenza psicologica nel favoreggiamento e nello sfruttamento del minore traendo profitto dall'attività di prostituzione minorile.

Costituisce più grave reato il compimento di atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Consiste nello sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico o per il commercio del materiale stesso. Viene punita anche la distribuzione, divulgazione o pubblicità anche in via telematica, o cessione anche a titolo gratuito del materiale, o divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale del minore.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Consiste nel procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico prodotto dallo sfruttamento dei minori.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”

Consiste nell'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”

Consiste nel commercio di schiavi o di minori. Il reato è aggravato se avviene ai fini della prostituzione o al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

Consiste nei singoli fatti di acquisto o vendita di schiavi.

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e

la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

Consiste nell'intermediazione illegale e nello sfruttamento lavorativo. Viene punito chiunque, abusando dello stato di bisogno di un soggetto, recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, nonché il datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata con tali modalità, e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Il concetto di sfruttamento deve essere ricondotto a quei comportamenti che, anche se posti in essere senza violenza o minaccia, siano idonei ad inibire o limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante approfittamento dello stato di bisogno in cui versa."

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati contro la personalità individuale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o

morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla **Struttura Sanitaria "San Valentino"** (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la personalità individuale:

- ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
- RAPPORTI CON I PAZIENTI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo al Responsabile del Personale di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, di rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie, di rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi e di sfruttamento della manodopera.

RAPPORTI CON I PAZIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

Le modalità di esecuzione delle attività di RAPPORTI CON I PAZIENTI sono regolate all'interno del sistema di gestione della qualità; a tali modalità sono obbligati ad attenersi tutti coloro che hanno rapporti con i pazienti all'interno della **Struttura Sanitaria San Valentino**.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- c) esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

REATI PER ABUSO DI MERCATO

Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-sexies del Decreto. L'art. 25-sexies del decreto contempla i reati di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.), cd. "Abusi di mercato", così come di recente riformulati dalla L. n.62/2005 attuativa della direttiva 2003/6/CE.

Le singole fattispecie

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a)".

Manipolazione del mercato (Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di abuso di mercato.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di abuso di mercato;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge

e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

Si tratta di reati volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Società inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizioni del dato legislativo.

Disposizioni e principi specifici

L'abuso di informazioni privilegiate dovrebbe più frequentemente riguardare la "gestione" di tali informazioni con ambito di attinenza circoscritto a soggetti giuridici diversi dalla struttura sanitaria. Infatti, in genere, le case di cura non sono emittenti di "strumenti finanziari" nel senso sopra specificato, sicché l'informazione privilegiata in loro possesso riguarderà di regola altri soggetti giuridici o strumenti finanziari emessi da altri soggetti giuridici. Non può escludersi tuttavia che alcune case di cura possano emettere strumenti finanziari" ex art.180. In questo caso, l'Amministratore deve comunicare tale attività all'OdV per definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio".

I REATI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25 septies prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la **Struttura Sanitaria "San Valentino"** finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, infatti, è costantemente impegnato nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Poiché la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda, la **Struttura Sanitaria "San Valentino"** ha volontariamente adottato le linee guida UNI INAIL 2003 per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Le singole fattispecie

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera C9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'oggettività giuridica tutelata è la vita umana.

Questa viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo, per il quale di regola costituisce il bene supremo, ma anche nell'interesse della collettività.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni più gravi è della reclusione da sei a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"** – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D. Lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"** ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Aree a rischio

L'adozione e l'attuazione efficace del Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 necessita di un'attività di *valutazione dei rischi* preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati. Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali. Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata dell'organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro in essere presso la società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, al fine di predisporre la presente Sezione, **la Struttura Sanitaria "San Valentino"** ha preso in considerazione, verificandone l'idoneità e completezza, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008.

Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro. Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'OdV dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici ed i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società.

Dal punto organizzativo, verrà fornito all'OdV ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società. L'OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, deve comunicare all'Amministratore della Società, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il D. Lgs 231/07 ha introdotto nel corpo del D. Lgs 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

L'intento del legislatore è quello di reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, di beni o di utilità provenienti dalla commissione di delitti.

Le singole fattispecie

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale

reato.”.

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,

avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽⁵⁾.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni ⁽⁶⁾.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento.

Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Poiché il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Confisca (art. 648 quater)

"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti".

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI, ANTICIPAZIONE DI CONTANTE E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI
- SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI, ANTICIPAZIONE DI CONTANTE E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"** deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";

b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25 octies.1 del Decreto**)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Le singole fattispecie

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree a rischio

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietato l'utilizzo, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro analogo documento che abiliti al prelievo di denaro o all'acquisto di beni o di qualsiasi altro strumento di pagamento, al fine di trarne profitto.

La **Struttura Sanitaria "San Valentino"** deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";

b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le singole fattispecie

Art 171 L. 633/41

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Art. 171-bis L. 633/41

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. 633/41

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/41

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

art. 377-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Pur non trattandosi di fatti volti ad apportare benefici alla **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, il codice etico reca la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà prestare la massima attenzione a che non si verifichino né possano potenzialmente verificarsi i reati di cui si tratta.

La responsabilità di vigilanza è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché ai medici, ai Responsabili del personale e al personale tutto.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto in proposito e, in caso di inosservanza, dare corso all'attuazione di meccanismi sanzionatori.

I REATI AMBIENTALI

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il legislatore comunitario ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell'ambiente, recepiti dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'art. 25 undecies, (per effetto del d.lgs 7 luglio 2011 n. 121) che ha inserito i c.d. Reati Ambientali all'interno della disciplina del Decreto.

La materia è stata oggetto di profonda modifica ad opera della legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. 28 Maggio 2015 n. 122), il cui art.1 ha inserito nel codice penale il Titolo VI bis "Dei delitti contro l'ambiente"

Le singole fattispecie

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata

L'articolo punisce chi pone in essere un'azione diretta a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ovvero di un ecosistema, di una biodiversità, della flora o della fauna. La compromissione o il deterioramento devono presentare i caratteri della significatività e della misurabilità. L'ultima parte della norma prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto si verifichi in un'area naturale o nei confronti di specie animali o vegetali protette, ovvero in un'area

sottoposta ad un vincolo di diversa natura. La sanzione pecuniaria per l'azienda, nel caso ne venga accertata la responsabilità, va da 250 a 600 quote.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata

La norma si apre con un rinvio all' 434 c.p., il quale è idoneo a punire ogni comportamento diretto a minare alla pubblica incolumità. L'articolo in esame, invece, prevede il delitto di disastro ambientale, ossia un'alterazione irreversibile o eliminabile solo con provvedimenti eccezionali, dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero un'offesa alla pubblica incolumità particolarmente rilevante per la sua estensione soggettiva o territoriale. Ancora, l'ultimo comma contempla l'aggravante già esaminata al precedente articolo. La sanzione pecuniaria per la società va da 400 a 800 quote.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma prevede, al primo comma, la commissione colposa dei reati-presupposto previsti agli articoli precedenti, e ne fa conseguire una pena diminuita da un terzo a due terzi. Al secondo comma viene trattato il caso in cui dalla realizzazione della condotta di cui al comma 1, derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale; in tal caso le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Le sanzioni pecuniarie per l'ente responsabile vanno da 200 a 500 quote.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà

L'articolo punisce chiunque ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi di materiale radioattivo in modo abusivo ed illegittimo. La pena per il reo è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Il secondo e il terzo comma prevedono delle aggravanti nel caso in cui dal fatto derivi un pericolo per le acque, per l'aria, il suolo o sottosuolo, ovvero per un ecosistema, per la biodiversità o per flora o fauna o, ancora, se derivi pericolo per la vita o incolumità delle persone. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma prevede un aumento delle sanzioni previste per i reati associativi di cui agli articoli 416 c.p.(Associazione per delinquere) e 416-bis c.p.(Associazione di tipo mafioso anche straniero), ed un'ulteriore aggravante derivante dal fatto che sia membro dell'associazione un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che eserciti funzioni o svolga servizi in materia ambientale.

La sanzione pecuniaria per la società va da 300 a 1000 quote.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

La norma punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

La norma punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

D. Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali**Comma 2**

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Gli illeciti penali presenti in tale normativa si traducono, sostanzialmente, in previsioni sanzionatorie connesse all'inosservanza di talune prescrizioni dettate dalla parte terza del testo unico in materia ambientale (d.lgs. 152/2006). A titolo esemplificativo il primo comma dell'articolo in commento sanziona penalmente "chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (sanzione con arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 a 10.000 euro); tale fattispecie è configurata in forma aggravata ove i suddetti scarichi contengano particolari sostanze pericolose". Ove tale ultima condotta sia posta in essere da chi, pur debitamente autorizzato, non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dettate dal testo unico, la pena è l'arresto fino a due anni. Ulteriore ipotesi di scarico illegale, in quanto connesse al superamento di valori-limite fissati dalla legge o dalle autorità amministrative competenti, sono previste dal comma V dell'art. 137. All'arresto sino a due anni è sottoponibile, invece, chiunque violi le prescrizioni imposte dall'autorità competente, concernenti l'istallazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, in caso di scarichi di sostanze pericolose. Per scarico si intende qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Per acque reflue industriali si intendono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quella meteoriche e di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le

attività esercitate nello stabilimento.

Il comma 11, invece, sanziona con l'arresto sino a tre anni l'inosservanza di divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'art. 103, nonché di quelli diretti nelle acque sotterranee nel sottosuolo di cui all'art. 104. Viene, altresì, corredata di sanzione penale l'inosservanza delle prescrizioni regionali assunte in conformità alle norme del testo unico e dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque oltre ad essere punito il titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo a norma del testo unico.

Infine, il comma 13, sanziona lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti.

D. Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

Tale fattispecie costituisce un illecito contravvenzionale e consiste nel porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ai sensi delle norme del testo unico. La pena è l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro ove le fattispecie abbiano ad oggetto rifiuti non pericolosi, mentre ove riguardino rifiuti pericolosi è irrogabile la più elevata sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni. In tale ipotesi, congiunta vi è l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00. Tale ultima sanzione è irrogabile, altresì, a carico di chiunque realizza e gestisce una discarica non

autorizzata. Anche in relazione a tale fattispecie, peraltro, si prevede una sanzione più elevata (l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 5.200,00 sino a 52.000,00 euro) nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. A corredo di tale ultima fattispecie, si prevede che alla sentenza di condanna, anche se patteggiata, consegua la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Il quarto comma dell'articolo in commento, considera le medesime condotte sino ad ora descritte quali configurazioni attenuate, qualora vengano poste in essere, tra l'altro, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni con sanzioni dimezzate.

D. Lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il reato in commento, punisce la condotta di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, senza provvedere alla relativa bonifica a norma del testo unico. La sanzione prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Come per le fattispecie di cui all'articolo precedente, la sanzione è aumentata ove l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (arresto da 1 a 2 anni ed ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 euro). Al giudice che pronunci condanna, anche se patteggiata per tale reato, come per quelli precedenti, è attribuita la facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, alla esecuzione di interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D. Lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D. Lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti

quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Quanto al traffico di rifiuti gli articoli 259 e 260 riproducono il distinguo effettuato dal previgente d.lgs. 22 del 1997 fra la spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi di specifiche norme comunitarie, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare, la prima delle citate previsioni, sanziona penalmente chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento cee 259 del 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencate nell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere A, B, C e D del regolamento stesso. La pena prevista è l'ammenda da 1.550,00 euro a 26.000,00 euro congiunta all'arresto sino a due anni (sanzione aumentata sino ad un terzo ove la spedizione concerna rifiuti pericolosi). Alla condanna, anche se patteggiata, consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 sanziona, invece, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il medesimo disposto prevede una configurazione aggravata ove oggetto materiale del reato siano rifiuti ad alta radioattività. Le pene previste sono, per la configurazione base, la reclusione da uno a sei anni, mentre, per l'ipotesi aggravata, la reclusione da tre ad otto anni. Con la condanna, anche se conseguente a patteggiamento, il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ed anche in tale ipotesi, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

D. Lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D. Lgs. 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 1**Comma 1**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 2**Commi 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati ambientali.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati ambientali;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività SMALTIMENTO RIFIUTI a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di criminalità informatica.

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Dall'analisi effettuata sulla documentazione raccolta, si rileva che la Società, in merito allo smaltimento dei rifiuti, ha stipulato convenzioni per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con società di primaria importanza tutte debitamente e regolarmente iscritte all'Albo Gestori Rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti ed il trattamento dei rifiuti pericolosi è disciplinato in maniera dettagliata dalle Istruzioni Operative e dalle Procedure del sistema qualità, allegate al presente Modello, alle quali si rimanda.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti:

- a) Definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
 - Con riferimento alle attività di smaltimento dei rifiuti, l'OdV provvede a: monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi

dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Il decreto prevede la responsabilità dell'ente per la commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si illustrano brevemente i menzionati delitti.

Articolo 22, comma 12 bis del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Articolo 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Articolo 12, comma 5 del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il Decreto Legislativo 231/01 prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del d. lgs. 286/98, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3bis e 3ter del d. lgs. 286/98 e la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati sopra indicati.

Tali reati si verificano quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
4. assicurarsi che il personale impiegato a qualsiasi titolo nell'attività della Società sia in regola con il permesso di soggiorno

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati ha ridotte possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, ciò in considerazione del fatto che il personale utilizzato nella struttura è generalmente personale qualificato sottoposto a controllo da parte delle pubbliche autorità

Tuttavia, considerata la possibilità di accadimento di fatti configuranti le fattispecie punite, in particolare di quella di cui all'articolo 22, comma 12 bis del d. lgs. 286/1998, il codice etico reca la prescrizione di tenere condotte volte a prevenire l'accadimento dei fatti-reato e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti

amministrativi riconducibili ad reati contro la personalità individuale:

- ASSUNZIONE, SELEZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
- RAPPORTI CON I PAZIENTI

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà:

- intrattenere rapporti con dipendenti, personale, consulenti e soggetti esterni in regola con il permesso di soggiorno;
- assicurare la trasparenza dei rapporti in essere con i dipendenti, il personale, i consulenti e soggetti esterni.

La responsabilità dell'attività svolta nelle aree considerate "a rischio" è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell'ambito delle "attività a rischio", e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché al responsabile dell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti previdenziali e assistenziali obbligatori.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV:

- definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio" sopra definite e, in genere, nei rapporti con i dipendenti, il personale, i consulenti e soggetti esterni.;
- verificare periodicamente, con il supporto dell'Amministratore, la natura e la regolarità dei rapporti con i dipendenti, il personale, i consulenti e soggetti esterni, raccomandando le modifiche eventualmente ritenute opportune;
- verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti, la validità di eventuali clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello; all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino.

I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975 n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) oggi articolo 604 bis codice penale

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla

minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Pur non trattandosi di fatti volti ad apportare benefici all **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, il codice etico reca la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà prestare la massima attenzione a che non si verifichino né possano potenzialmente verificarsi i reati di cui si tratta.

La responsabilità di vigilanza è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché ai medici, ai Responsabili del personale e al personale tutto.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto in proposito e, in caso di inosservanza, dare corso all'attuazione di meccanismi sanzionatori.

I REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. (art. 25 quaterdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Art. 1 Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"** in ragione della struttura del servizio e della molteplicità degli operatori coinvolti nella sua erogazione.

Tuttavia, considerato che l'utenza è costituita da persone psicologicamente deboli e che la ludopatia è tanto diffusa da essere ormai considerata una malattia sociale, non consentito escludere la possibilità, in ogni caso da considerarsi remota, di abusi.

Pur non trattandosi di fatti volti ad apportare benefici alla **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, il codice etico reca la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le possibilità di accadimento dei reati e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà prestare la massima attenzione a che non si verifichino né possano potenzialmente verificarsi i reati di cui si tratta e che non venga consentito all'utenza di accedere, in qualsiasi modo, alla possibilità di scommettere all'interno della struttura.

La responsabilità di vigilanza è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché ai medici, ai Responsabili del personale e al personale tutto.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto in proposito e, in caso di inosservanza, dare corso all'attuazione di meccanismi sanzionatori.

I REATI TRIBUTARI

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Le singole fattispecie

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 d. lgs. 74/00)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/00)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Gli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/00 individuano dei reati di mera condotta, a consumazione istantanea, che si realizzano nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale. La predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo. I reati sono puniti a titolo di dolo specifico, poiché caratterizzati dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (compresi il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per altri).

Si evidenzia che, secondo la definizione prevista dall'art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, "per fatture per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/00)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'articolo in commento punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato. Per il momento della commissione del delitto rileva la registrazione in dichiarazione del documento emesso da parte di chi lo ha ricevuto.

È un reato di pericolo con natura istantanea. La condotta di emissione è sanzionata penalmente a prescindere che si realizzi il fine di "consentire a sé o a terzi l'evasione dell'iva o delle imposte dirette" e quindi che la fattura sia registrata nella contabilità di terzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/00)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'articolo in commento punisce la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della

contabilità. Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte. A differenza di altri reati tributari non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità al fine della commissione del reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/00)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con i Fornitori ed i Partner professionali e Clienti, nonché la tenuta della contabilità della Società, compresa la conservazione delle scritture e dei documenti contabili, ed il pagamento delle imposte.

I processi aziendali potenzialmente interessati sono:

- attività relativa all'approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione amministrativa, contabile e finanziaria;
- gestione clienti/pazienti.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati tributari:

- FATTURAZIONE ATTIVA
- FATTURAZIONE PASSIVA
- REGISTRAZIONE FATTURE
- CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
- SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI
- DISPOSIZIONE PATRIMONIO SOCIALE

Disposizioni e principi specifici

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantire la tracciabilità delle operazioni compiute, la loro veridicità e corrispondenza a reali esigenze della Società, nonché la tracciabilità delle operazioni contabili. In ogni momento dovrà essere possibile individuare le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale, identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni, nonché i controlli compiuti sulle stesse.

La responsabilità dell'attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, al Direttore Amministrativo e ai Responsabili interni, in particolare il Responsabile Ufficio Acquisti e Caposala, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell'ambito delle “attività a rischio”;
- sono responsabili dei rapporti con i Fornitori, Partner e Clienti/Pazienti

I responsabili così individuati saranno tenuti:

- a) ad assicurare pronta informativa all'OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni “a rischio” intraprese ovvero a nuove “aree a rischio” rispetto a quelle già individuate;
- b) a garantire all' OdV l'accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell'ambito delle aree di attività definite “a rischio”;
- c) ad informare l'OdV sulla chiusura delle singole operazioni “a rischio” ovvero sulla cessazione dell'attività in aree considerate “a rischio”;
- d) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell'ambito delle aree “a rischio” ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

La Società ha richiesto ai propri Fornitori e Collaboratori Esterni (Partner) il rilascio per iscritto di una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner:

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

1) FATTURAZIONE ATTIVA

È vietato emettere fatture per prestazioni non effettivamente erogate, emettere fatture per importi non corrispondenti al pagamento realmente effettuato, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

La Società adotta due distinte procedure per l'emissione delle fatture attive a seconda che queste abbiano ad oggetto prestazioni eseguite in regime di convenzione con il SSN o meno.

L'emissione delle fatture attive nei confronti della Regione Lazio per prestazioni eseguite in convenzione con il SSN avviene tramite il sistema informatico WIN-RAD ed il Portale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

L'emissione deve essere autorizzata dal DA - tramite apposizione di specifico visto sul prospetto mensile dei ricoverati e delle prestazioni erogate ai medesimi -, previa verifica della legittimità della fattura da parte dell'AAR con apposizione del visto sul prospetto mensile dei ricoverati e delle prestazioni erogate.

L'emissione delle fatture attive nei confronti dei pazienti privati deve essere autorizzata dal DA – tramite apposizione di specifico visto sulla fattura -, previa verifica della legittimità dell'emissione eseguita dall'AAR, il quale controlla la corrispondenza della fattura alla scheda contabile relativa al singolo paziente, scheda che viene aperta al momento dell'ingresso del paziente nella Struttura Sanitaria e sulla quale devono essere annotati tutti i servizi e le prestazioni svolte in suo favore. Il DA e l'AAR devono siglare, il primo con “autorizzata l'emissione” e il secondo con “emissione legittima”, la copia

cartacea della fattura che dovrà essere conservata agli atti della Società, unitamente al prospetto mensile dei ricoverati e delle prestazioni erogate, per almeno 10 anni.

L'AF provvede alla registrazione delle fatture ed alla loro emissione soltanto dopo avere verificato la presenza dei visti e delle autorizzazioni sopra indicati.

In caso di irregolarità della fattura attiva, il DA emette rapporto di non conformità della fattura.

Il rapporto e la fattura vengono conservati agli atti della Società per 10 anni a cura dell'AF.

La gestione dei flussi finanziari in uscita è disciplinata in modo dettagliato dalla Istruzione Operativa n.41, allegata al presente Modello, alla quale si rimanda.

2) FATTURAZIONE PASSIVA

L'autorizzazione, l'accettazione e il pagamento di fatture passive deve essere autorizzato dal DA.

L'autorizzazione a fatturare, ove prevista in contratto, deve essere emessa dal DA.

L'autorizzazione ad accettare la fattura passiva e il pagamento della medesima deve essere autorizzata dal DA – tramite apposizione di specifico visto sulla copia cartacea della fattura - previa verifica da parte del RUA dell'effettiva esecuzione e della conformità della prestazione o della fornitura cui la fattura si riferisce.

Nel caso di fatture relative a prestazioni di personale medico o paramedico, il RUA esegue un controllo preventivo della regolarità della fattura tramite confronto della stessa con le ore ed i turni svolti dal personale medico e paramedico e verifica con il Ds e il Caposala.

Il DA e il RUA devono siglare la copia cartacea della fattura passiva.

L'autorizzazione al pagamento e la copia cartacea della fattura passiva siglata dal DA e dal RUA dovrà essere conservata agli atti della Società per almeno 10 anni.

L'AC provvede alla registrazione della fattura previa verifica della presenza dei visti di conformità e delle autorizzazioni sopra indicate.

In caso di irregolarità della prestazione, il DA o il RUA emettono rapporto di non conformità della fattura.

Il rapporto e la fattura vengono conservati agli atti della Società per 10 anni a cura dell'AC.

La gestione dei flussi finanziari in entrata è disciplinata in modo dettagliato dalla Istruzione Operativa n.41, allegata al presente Modello, alla quale si rimanda.

3) REGISTRAZIONE FATTURE

La registrazione delle fatture, attive e passive, deve essere eseguita con modalità tali da garantire la rispondenza delle registrazioni alle operazioni reali.

Tale finalità è facilitata dal sistema di fatturazione elettronica, ed è assicurata dalle seguenti prescrizioni:

- a) l'esecutore della registrazione della fattura attiva o passiva, come individuato nei precedenti punti 1) e 2), deve registrare esclusivamente le fatture attive o passive autorizzate;
- b) le registrazioni contabili devono essere salvate tramite un sistema informatico che ne impedisca la manomissione o alterazione e ne assicuri la conservazione.

La registrazione delle fatture è disciplinata in modo dettagliato nella Istruzione Operativa n. 43, allegata al presente Modello, alla quale si rimanda.

4) CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI

Il DA della Società è responsabile della conservazione dei documenti e delle scritture contabili.

La conservazione avviene tramite l'archiviazione in luogo custodito dei documenti cartacei, l'uso di strumenti informatici, la memorizzazione degli accessi al sistema informatico e l'esecuzione di backup periodici automatizzati.

La manomissione e l'alterazione dei documenti e delle scritture contabili è impedita da sistemi informatici o analogici di sicurezza.

5) SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI

Nel selezionare e valutare i propri fornitori, la Società pone particolare attenzione sulla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli stessi, anche al fine di impedire la commissione di reati tributari tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A tal fine, il personale della Società addetto alla selezione e valutazione dei fornitori deve fare ricorso a verifiche documentali ed a verifiche sussidiarie mediante l'utilizzo di banche dati. La

selezione e valutazione dei fornitori è disciplinata dalla Procedura PGQ 09 del Sistema Qualità, alla quale si rimanda.

6) OPERAZIONI SUL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale, alla legittimità dell'operazione e alla tutela dei creditori sociali.

Al fine di garantire l'integrità del patrimonio sociale ed impedirne la dissipazione, le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato o agli altri organi sociali, sono soggette a limitazioni quantitative e qualitative.

Il Consigliere Delegato non può compiere autonomamente operazioni sul patrimonio sociale di valore superiore ad euro 30.000,00.

In presenza di debiti maturati e scaduti nei confronti dell'Erario relativi ad imposte sui redditi, sul valore aggiunto, interessi o sanzioni, di importo superiore ad euro 50.000,00:

- a) è vietato procedere alla distribuzione degli utili;
- b) è vietato altresì porre in essere operazioni, simulate o meno, di alienazione, cessione, costituzione di diritti reali o di garanzia aventi ad oggetto il patrimonio immobiliare della Società, al fine di sottrarre tali beni all'esecuzione coattiva del pagamento delle imposte;
- c) il valore delle operazioni che può compiere autonomamente il Consigliere Delegato è ridotto ad importo inferiore alla soglia di materialità individuata dal revisore legale dei conti (se inferiore a 30.000,00)

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV:

- a) definire idonee ulteriori istruzioni, se necessarie, sulle condotte da assumere nell'ambito delle attività "a rischio" sopra definite;
- b) verificare periodicamente, con il supporto del DA, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche eventualmente ritenute opportune;
- c) verificare periodicamente, con il supporto dei responsabili interni competenti la validità di eventuali clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello; all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni;
- d) verificare periodicamente, tramite la distribuzione di reports ed il supporto del DA, il rispetto delle procedure previste dal Modello per la prevenzione dei reati tributari, ed in particolare i) il rispetto delle procedure di autorizzazione all'emissione ed al pagamento delle fatture, ii) il rispetto delle procedure per la registrazione delle fatture e la conservazione delle scritture e dei documenti contabili, iii) il rispetto delle procedure per la valutazione e scelta dei fornitori, iv) l'esistenza di eventuali debiti di importo superiore ad euro 50.000,00 nei confronti dell'Erario.

CONTRABBANDO

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le singole fattispecie

La norma richiama i reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43. Si tratta delle seguenti fattispecie:

Art. 282(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
Art. 283(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
Art. 284(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
Art. 285(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
Art. 286(Contrabbando nelle zone extra-doganali)
Art. 287(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
Art. 288(Contrabbando nei depositi doganali)
Art. 289(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
Art. 290(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
Art. 291(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
Art. 291-bis.(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 291-ter.(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 291-quater.(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 292(Altri casi di contrabbando)
Art. 293(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)
Art. 294(Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
Art. 295(Circostanze aggravanti del contrabbando)
Art. 297(Contrabbando abituale)
Art. 298(Contrabbando professionale)

Le disposizioni sopra indicate sono dirette a punire la condotta di chi introduca nel Paese merci estere in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dallo stesso DPR 43/73, ovvero scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina, chi è sorpreso con merci estere occultate sulla propria persona o i propri beni, ovvero chi porti fuori dal territorio doganale merci nazionali soggette a diritti di confine. La norma prevede e punisce diverse fattispecie di reato, in base a luogo e modalità di commissione. Inoltre, sono previste diverse circostanze aggravanti proprie.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Pur non trattandosi di fatti volti ad apportare benefici all **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, il codice etico reca la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà prestare la massima attenzione a che non si verifichino né possano potenzialmente verificarsi i reati di cui si tratta.

La responsabilità di vigilanza è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché ai medici, ai Responsabili del personale e al personale tutto.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto in proposito e, in caso di inosservanza, dare corso all'attuazione di meccanismi sanzionatori.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le singole fattispecie

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio**Aree a rischio**

La tipologia dei reati sopra indicati non ha ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **Struttura Sanitaria "San Valentino"**.

Pur non trattandosi di fatti volti ad apportare benefici all' **Struttura Sanitaria "San Valentino"**, il codice etico reca la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

Disposizioni e principi specifici

La Società dovrà prestare la massima attenzione a che non si verifichino né possano potenzialmente verificarsi i reati di cui si tratta.

La responsabilità di vigilanza è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, in particolare ai soggetti referenti e responsabili e segnatamente al Consigliere Delegato, nonché ai medici, ai Responsabili del personale e al personale tutto.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito del OdV verificare periodicamente, con il supporto del Consigliere Delegato e di altri Responsabili interni competenti l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto in proposito e, in caso di inosservanza, dare corso all'attuazione di meccanismi sanzionatori.

Allegati:

- Allegato 1 – Matrice dei rischi
- Allegato 2 – Organigramma e Funzionigramma

- Allegato 3 – Codice Etico
- Allegato 4 – Atto definitivo di conferma autorizzazione e accreditamento sanitario
- Allegato 5 – Elenco personale dipendente e collaboratori
- Allegato 6 – Procedure e istruzioni operative